

**Il Tribunale Federale
della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec – Ante**

composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi Mennella – Presidente
- Avv. Alessandro Avagliano – Componente relatore
- Avv. Andrea Cecinelli – Componente

Procedimento disciplinare Trib. Fed. n. 01/2018, Sentenza nr. 01/2018

SENTENZA

-----**) (**-----

all'esito della riunione in data 05 Giugno 2018, per decidere in ordine all'atto di incolpazione della Procura Federale di cui al Proc. Disciplinare n. 02/2018 di sottoporre a giudizio disciplinare i Sig.ri **Massimo Ciarafoni** e **David Jimenez Romero**, il Tribunale Federale della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec ' - Ante così motiva la sua decisione.

La Procura Federale chiedeva il rinvio a giudizio dei Sig.ri Massimo Ciarafoni e David Jimenez Romero perché entrambi ritenuti colpevoli di aver infranto le norme di cui all'atto di deferimento come qui di seguito trascritte:

“violazione degli art. 3 del Regolamento tecnico federale, dell'art. 1, primo comma, del Regolamento di Giustizia, dell'art. 10 dello Statuto Federale, nonché degli artt. 1, primo comma, e 2 del Codice di comportamento sportivo del CONI a causa della loro partecipazione alla gara agonistica svolta presso l'Arezzo Equestrian Centre in data 10-11 febbraio 2018 nella disciplina monta da lavoro, patrocinata dalla F.I.S.E. e valevole “per il conseguimento del punteggio di qualificazione per il Campionato Italiano e di valutazione per l'eventuale accredito quale componente del team-FISE di rappresentanza ufficiale al Concorso di Edl EAEE che si disputerà in Olanda”.

Il Tribunale di Disciplina Federale fissava l'udienza del 25 Maggio 2018 per la pubblica discussione. Il Sig. Massimo Ciarafoni, benché regolarmente convocato così come verificato documentalmente dal Tribunale Federale, non si presentava a detta udienza. Compariva, invece, personalmente il Sig. David Jimenez Romero il quale, stante la mancata assistenza di

un difensore, chiedeva al Tribunale Federale un seppur breve rinvio al fine di poter nominare un difensore di fiducia. Il Tribunale Federale, sentito il Procuratore Federale Avv. Riccardo Roselli che non si opponeva, al fine di garantire il più ampio possibile diritto di difesa al deferito che ne aveva fatto richiesta, accoglieva la richiesta e rinviava alla udienza del 05 Giugno 2018 dandone contestuale comunicazione alle parti presenti.

Alla udienza del 05 Giugno 2018 era presente il Procuratore Federale Avv. Riccardo Roselli, mentre nessuno era presente per i deferiti, dei quali veniva dichiarata (Jimenez Romero) e confermata (Cianfaroni) la assenza - contumacia. Il Procuratore Federale depositava attestazione del regolare vigente tesseramento degli incolpati alla Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante e, dopo ampia requisitoria, nel riportarsi integralmente ai propri atti concludeva chiedendo che: A) per il Sig. Massimo Ciarafoni, accertata la violazione dell'art. 3 del Regolamento Tecnico Federale, dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art. 1, comma 1, 2 e 12 del Codice di Regolamento Sportivo del C.O.N.I. , nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale, e ritenute prevalenti le circostanze aggravanti sulle circostanze attenuanti per non aver dato alcun riscontro alle comunicazioni della Procura e per non aver partecipato al presente procedimento, venisse irrogata la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per mesi 16 oltre alla ammenda di € 1.500,00; B) per il I Sig. David Jimenez Romero, accertata la violazione dell'art. 3 del Regolamento Tecnico Federale, dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia, nonché dell'art. 1, comma 1, 2 e 12 del Codice di Regolamento Sportivo del C.O.N.I., nonché dell'art. 10 dello Statuto Federale, e ritenute prevalenti le circostanze aggravanti, e che l'aggravante è rappresentata dall'art. 5, lett. g) del Regolamento di Giustizia, per aver partecipato ad altra gara organizzata dalla FISE in data 24-25.03.2018, venisse irrogata la sanzione della sospensione dalla attività agonistica per anni 2 e mesi 16 oltre alla ammenda di € 3.000,00.

CONSIDERATO

- che la contestazione trae origine dall'esposto del 13.02.2018 del Consigliere Federale nonché responsabile della disciplina Monta da Lavoro Sig. Ernesto Fontetrosciani, il quale segnalava che i Sig.ri Massimo Ciarafoni e David Jimenez Romero avevano partecipato in data 10-11 Febbraio 2018 in Arezzo ad una gara agonistica valevole per il Campionato

Italiano organizzata dalla F.I.S.E. nella disciplina Monta da Lavoro, disciplina di esclusiva pertinenza della Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec - Ante;

- che questo Tribunale ha competenza a giudicare i soggetti deferiti in quanto gli stessi sono allo stato ancora regolarmente tesserati per la Federazione Italiana Turismo Equestre e Trec Ante come attestato da documentazione depositata dal Procuratore Federale nel corso della udienza del 05.06.2018;

- che i fatti oggetto di esposto sono documentalmente provati dal Comunicato e dalla Classifica pubblicati dalla stessa F.I.S.E. ed acquisiti nel fascicolo del presente procedimento disciplinare;

- che i Sig.ri Massimo Ciarafoni e David Jimenez Romero non hanno esercitato alcuna delle garanzie difensive a loro concesse nel corso dell'intero procedimento disciplinare; sì da rendere implicitamente ammesse le violazioni a loro contestate;

- che non si è resa necessaria, pertanto, alcuna ulteriore attività istruttoria;

- che i fatti contestati comportano per entrambi i deferiti la violazione della normativa federale ed in particolare dell'art. 3 del Regolamento Tecnico che prevede chiaramente che *"ai tesserati Fitetrec Ante non è consentito svolgere attività agonistica nelle discipline sportive equestri di cui all'art. 2, co. 1 primo capoverso dello Statuto federale,(...) nell'ambito di società e/o eventi organizzati da soggetti non appartenenti al sodalizio sportivo della Fitetrec Ante"*, quando l'art. 2, comma 1, dello Statuto ivi richiamato include fra le attività vietate da svolgere presso altre organizzazioni proprio anche la *"Monta da Lavoro con tutte le sue discipline"*. Avendo i Sig.ri Massimo Ciarafoni e David Jimenez Romero partecipato all'evento di Monta da Lavoro del 10-11 febbraio 2018 organizzato dalla F.I.S.E., soggetto non appartenente al sodalizio sportivo della Fitetrec Ante, è evidente la violazione della normativa federale appena richiamata;

- che gli stessi fatti comportano per entrambi i soggetti deferiti anche la violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia, in quanto è evidente che l'aver partecipato presso altra organizzazione ad attività agonistica in una disciplina sportiva equestre promossa dalla Fitetrec Ante sia stato un comportamento contrario ai principi di correttezza e lealtà sportiva a cui si devono attenere tutti i tesserati;

- i comportamenti oggetto del presente procedimento disciplinare hanno costituito violazione anche dell'art. 1, commi 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I., al quale tutti i tesserati di devono attenere ai sensi dell'art. 10, comma 1, dello Statuto Federale, che impone la osservanza della normativa federale, il comportamento secondo i principi di lealtà e correttezza sportiva;

- che in ogni caso non può questo Tribunale non tenere conto, anche ai fini della decisione e relativa sanzione, che i soggetti deferiti sono entrambi tecnici federali della Fitetrec e che pertanto tale qualifica impone loro un maggiore rigore nell' osservanza della normativa federale. Si aggiunga che l'omissiva/commissiva condotta dagli stessi posta in essere, anche per il loro ruolo federale, lede l'immagine della federazione di appartenenza violando i richiami di cui al codice di comportamento sportivo, codice etico e regolamento di giustizia.

- che, di contro, non si può sostenere che i deferiti abbiano violato quanto disposto dall'art. 1, comma 12, del Codice di Comportamento Sportivo del C.O.N.I. in quanto il non aver esercitato attività difensive nel presente procedimento ha costituito un legittimo diritto degli stessi, e non una violazione dei doveri di collaborazione. Pertanto, tale comportamento omissivo non potrà neanche essere considerato come circostanza aggravante della responsabilità dei deferiti ma, tutt'al più, potrà essere oggetto di valutazione da parte di questo Tribunale del complessivo comportamento processuale tenuto dai Sig.ri Massimo Ciarafoni e David Jimenez Romero;

- per quanto concerne poi la specifica posizione del Sig. David Jimenez Romero, vi è da rilevare che, come da documentazione depositata in atti dal Procuratore Federale, lo stesso ha successivamente partecipato in data 24-25.03.2018 anche ad un altro evento di Monta da Lavoro organizzato dalla F.I.S.E. Tale circostanza, più che costituire un aggravante ai sensi dell'art. 5, comma 1, lett. g) del Regolamento di Giustizia, è indice di una più che consapevole volontà dell'atleta di disinteressarsi del rispetto della normativa federale, partecipando nel giro di poco più di un mese a ben 2 manifestazioni di altra organizzazione di una disciplina invece riservata esclusivamente alla Fitetrec Ante.

Tutte le violazioni come sopra descritte impongono l'applicazione di sanzioni (sospensione dell'attività agonistica, che debba intendersi circoscritta a quella di atleta, più ammenda) che comunque questo Tribunale Federale ritiene di dover contenere nella misura rispetto a



A handwritten signature in blue ink, located on the right margin of the page.

quelle richieste dal Procuratore Federale, anche in ragione della mancanza di circostanze aggravanti.

Per tutti questi motivi il Tribunale Federale, riconoscendo la colpevolezza dei Sig.ri Massimo Ciarafoni e David Jimenez Romero, come da dispositivo emesso in data 05 Giugno 2018, visti gli articoli richiamati in atti, viste le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale, vista la contumacia dei deferiti sebbene regolarmente citati

CONDANNA

Visti gli articoli richiamati in atti, viste le conclusioni rassegnate dalla Procura Federale, vista la contumacia dei deferiti sebbene regolarmente citati:

condanna il Sig. Ciarafoni Massimo ai sensi dell'art. 3 lettera C, alla sospensione dall'attività agonistica per mesi quattordici (14 mesi), nonché ai sensi della lettera B all'ammenda di € 1.200,00 (euro milleduecento/00);

condanna il Sig. David Jimenez Romero ai sensi dell'art. 3 lettera C, alla sospensione dall'attività agonistica per mesi ventuno (21 mesi), nonché all'ammenda di € 2.000,00 (euro duemila/00).

Dispone che la decisione venga comunicata dall'Organo di Giustizia sportiva a tutti Comitati Regionali della Federazione FITETREC-ANTE, nonché agli stessi incolpati affinché si provveda all'attuazione del dispositivo della sentenza.


Il Tribunale provvederà alla successiva redazione e pubblicazione della sentenza nei termini di cui al Regolamento di Giustizia e la stessa verrà pubblicata sul sito internet Federale.

Sentenza depositata il 09.06.2018


DEPOSITATO 12.06.2018

FITETREC- ANTE
CONI FORO ITALICO
LARGO LAURO DE BOSIS, 15
00135 - ROMA

Il Presidente


(Avv. Luigi Mennella)

Il Componente-Relatore


(Avv. Alessandro Avagliano)

Il Componente


(Avv. Andrea Cecinelli)